



RELAZIONE DELLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Relatore Zecchinon

sulla

PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO N. 5

presentata dal consigliere Violino
il 16 marzo 2016

Presentata alla Presidenza il 19 ottobre 2017.

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

il 16 marzo 2016 il consigliere Violino presentava alla Giunta per il Regolamento la richiesta di inserire al Capo III del Regolamento interno l'art. 137 sexsies per disciplinare la partecipazione delle Comunità linguistiche ai procedimenti legislativi o di indirizzo al fine di valorizzare e salvaguardare la coesione territoriale, sociale ed economica delle comunità friulana, slovena e tedesca presenti sul territorio regionale. La questione ha impegnato la Giunta nelle riunioni tenutesi il 31 luglio, il 18 settembre, il 26 settembre e il 18 ottobre. Esaminata la legislazione vigente, la Giunta ha preso atto delle due modalità diverse di consultazione delle assemblee in esame e cioè:

a) una consultazione mediata dal CAL ex art. 21, comma 4, legge regionale 26/2014 e art. 3, comma 2, legge regionale 12/2015, che si realizza solo attraverso la partecipazione con diritto di voto alle sedute del CAL quando quest'organo deve esprimere un parere (obbligatorio) su proposte di legge di iniziativa consiliare nelle materie di cui all'art. 8, comma 1, della legge regionale 12/2015 (ordinamento autonomie locali, elezioni enti locali, conferimento e modalità di esercizio di funzioni degli enti locali, finanza locale ecc.) o un parere (facoltativo) su ogni altro provvedimento di propria competenza che il Consiglio intenda sottoporre al CAL.

b) una consultazione diretta dell'Assemblea sui progetti di legge, che non passa dal CAL (art. 21, comma 4 bis, legge regionale 26/2014 come inserito dalla legge regionale 3/2016), e che si realizza con le modalità previste dal regolamento interno del Consiglio.

Il regolamento interno in vigore contiene già norme idonee a disciplinare le modalità di consultazione di cui alla lettera b): si vedano gli art. 98, 164 e 175 che disciplinano lo svolgimento delle audizioni (cui possono essere invitate anche le Assemblee di comunità linguistica) rispettivamente da parte delle Commissioni nell'istruttoria legislativa, da parte delle Commissioni nell'ambito delle loro attività conoscitive e da parte dei Capigruppo.

Quanto invece all'espressione del parere del Consiglio delle autonomie locali, l'art. 137 quater, al comma 1 disciplina le modalità con cui viene acquisito il parere obbligatorio del CAL, mentre non disciplina espressamente la richiesta di parere facoltativo. Appare quindi opportuna una integrazione di tale articolo, sia per disciplinare puntualmente la richiesta di parere facoltativo, sia per definire i casi in cui il parere va reso con il voto dei rappresentanti delle Assemblee di comunità linguistica in seno al CAL.

In tal senso, la Giunta per il regolamento ha concordato di emendare la proposta del cons. Violino, modificando solo l'art. 137 quater, per disciplinare le modalità di consultazione del CAL, inserendo anche la previsione dei casi in cui le Assemblee di comunità linguistica debbano esprimersi, attraverso il loro rappresentante in seno al CAL, in sede di espressione del parere (obbligatorio o facoltativo) da parte di tale organismo. Non si è ritenuto invece di innovare le normali procedure di consultazione (essendo inteso che le stesse possono includere anche i rappresentanti delle Assemblee di comunità linguistica).

Le modifiche all'art. 137 quater riformulano i primi tre commi di tale articolo e prevedono, in primo luogo che, nel caso di parere obbligatorio del CAL su una proposta di iniziativa consiliare, una volta assegnata alla Commissione la proposta di legge con prescrizione del parere, almeno tre consiglieri possano chiedere al Presidente, entro tre giorni dall'assegnazione, che la richiesta di parere specifici che questo debba essere reso con il voto del rappresentante dell'Assemblea di comunità linguistica. Decorso tale termine il Presidente invierà al CAL la richiesta di parere, specificando se esso vada espresso con il voto del rappresentante dell'Assemblea (vedi comma 1 art. 137 quater come modificato). Con tale soluzione dunque si rimette ad una ristretta minoranza la decisione se considerare una certa proposta di legge soggetta al parere obbligatorio del CAL, attinenti alla salvaguardia dei diritti delle minoranze linguistiche.

In secondo luogo, si introduce un nuovo comma 2, che disciplina il parere facoltativo del CAL: in tal caso la richiesta di parere, compresa la specificazione della partecipazione o meno al voto dei rappresentanti delle Assemblee di comunità linguistica in seno al CAL, può essere proposta, prima dell'inizio della discussione in Commissione, da almeno tre consiglieri. La richiesta di parere viene inviata dal Presidente

del Consiglio al CAL, salvo che la Commissione, a maggioranza assoluta, non si pronunci in senso contrario entro cinque giorni dalla proposta dei consiglieri.

Il nuovo comma 3 riprende sostanzialmente i contenuti del testo vigente, prevedendo che i pareri cui ai commi 1 e 2 debbano essere comunicati al Presidente del Consiglio entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali si può prescindere dal parere stesso. Il termine può essere ridotto dal Presidente del Consiglio per motivate ragioni di urgenza; può altresì essere prorogato su richiesta motivata del Presidente del Consiglio delle autonomie locali fino ad un massimo di cinque giorni supplementari. Il parere è allegato alla relazione per l'Assemblea.

Infine si modifica il comma 5, sopprimendo la richiesta di osservazioni da parte delle Commissioni al CAL, in quanto superata dall'introduzione del parere facoltativo di cui al nuovo comma 2.

L'articolato proposto alla votazione dell'aula, sentiti pure gli Uffici per gli approfondimenti tecnici del caso, rappresenta la sintesi dell'ampio dibattito, con un punto d'incontro che ritengo non solo utile per il puntuale svolgimento dei lavori ma anche per gli intendimenti del consigliere proponente, il cui fine credo sia stato accolto nella sostanza e nella lettera.

Per agevolare la comprensione della proposta di modifica viene allegato alla presente relazione un quadro di raffronto tra il testo vigente e il testo modificato dell'art. 137 quater.

Auspico la massima condivisione dell'assemblea per una rapida approvazione.

ZECCHINON

**TESTO DELLA PROPOSTA DI MODIFICA DEL
REGOLAMENTO INTERNO N. 5**

Art. 1

(Inserimento del Capo III quinquies)

1. Dopo il capo III quater del regolamento interno del Consiglio regionale è inserito il seguente:

**<<Capo III quinquies
Procedimenti di interesse per le Assemblee
di comunità linguistica**

Art. 137 sexies

**(Partecipazione delle Assemblee di comunità
linguistica)**

1. Qualora un decimo dei componenti il Consiglio regionale ovvero almeno un gruppo consiliare regionale ritengano che progetti di legge, disegni di legge, schemi di atti generali o di indirizzo possano incidere sulla valorizzazione e salvaguardia della coesione territoriale, possono fare richiesta al Presidente del Consiglio di audizione delle Assemblee di comunità linguistica. Il Presidente del Consiglio regionale ricevuta la richiesta la trasmette alla Commissione competente per materia che provvederà ai sensi dell'articolo 98.

2. Le Assemblee di comunità linguistica possono esprimere di propria iniziativa, ovvero su richiesta delle Commissioni consiliari, osservazioni su qualsiasi progetto di legge, disegno di legge, schemi di atti generali o di indirizzo che incidano sulla valorizzazione, sulla salvaguardia della coesione territoriale, sociale ed economica delle comunità linguistiche friulana, slovena e tedesca presenti sul territorio regionale. Le osservazioni sono allegate alla relazione della Commissione.

**TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA PER IL
REGOLAMENTO**

Art. 1

(Modifiche all'articolo 137 quater)

1. All'articolo 137 quater del regolamento interno del Consiglio regionale sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

<<1. Il Presidente del Consiglio regionale, ricevuta una proposta di legge di iniziativa consiliare soggetta, a norma delle leggi vigenti, al parere obbligatorio del Consiglio delle autonomie locali, la assegna alla Commissione competente per materia, prescrivendo l'acquisizione del parere. Entro tre giorni dall'assegnazione, almeno tre consiglieri possono chiedere che il parere sia reso con il voto del rappresentante di una o più delle Assemblee di comunità linguistica. Decorso tale termine, il Presidente invia al Consiglio delle autonomie locali la richiesta di parere.

2. Fuori dei casi di cui al comma 1, almeno tre consiglieri possono proporre al Presidente del Consiglio, prima dell'inizio della discussione in Commissione di un progetto di legge, di acquisire il parere del Consiglio delle autonomie locali sul progetto medesimo, specificando se il parere debba essere reso con il voto del rappresentante di una o più delle Assemblee di comunità linguistica. Il parere viene richiesto dal Presidente del Consiglio, salvo che la Commissione consiliare, a maggioranza dei voti rappresentati dai componenti la Commissione ed entro cinque giorni dalla proposta, si pronunci in senso contrario.

3. Il parere di cui al comma 2 deve essere comunicato al Presidente del Consiglio entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta dalla Commissione consiliare.>>.

3. I pareri cui ai commi 1 e 2 devono essere comunicati al Presidente del Consiglio entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali si può prescindere dal parere stesso. Il termine può essere ridotto dal Presidente del Consiglio per motivate ragioni di urgenza; può altresì essere prorogato su richiesta motivata del Presidente del Consiglio delle autonomie locali fino ad un massimo di cinque giorni supplementari. Il parere è allegato alla relazione per l'Assemblea.>>;

b) al comma 5 le parole <<, ovvero su richiesta delle Commissioni consiliari,>> sono soppresse.

TESTO VIGENTE DELL'ART. 137 QUATER

Art. 137 quater

(Partecipazione del Consiglio delle autonomie locali a procedimenti di competenza del Consiglio regionale)

1. Qualora su una proposta di legge di iniziativa consiliare si debba acquisire, a norma delle leggi vigenti, il parere del Consiglio delle autonomie locali, il Presidente del Consiglio regionale lo richiede contestualmente all'assegnazione della proposta alla competente Commissione consiliare. Il parere deve essere comunicato al Presidente del Consiglio entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali si può prescindere dal parere stesso.

2. Il termine di cui al comma 1 può essere ridotto dal Presidente del Consiglio per motivate ragioni di urgenza; può altresì essere prorogato su richiesta motivata del Presidente del Consiglio delle autonomie locali fino ad un massimo di cinque giorni supplementari.

3. Il parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali è allegato alla relazione scritta per l'Assemblea.

TESTO DELL'ART. 137 QUATER
CON LE MODIFICHE PROPOSTE DALLA GIUNTA
PER IL REGOLAMENTO

Art. 137 quater

Partecipazione del Consiglio delle autonomie locali a procedimenti di competenza del Consiglio regionale

1. Il Presidente del Consiglio regionale, ricevuta una proposta di legge di iniziativa consiliare soggetta, a norma delle leggi vigenti, al parere obbligatorio del Consiglio delle autonomie locali, la assegna alla Commissione competente per materia, prescrivendo l'acquisizione del parere. Entro tre giorni dall'assegnazione, almeno tre consiglieri possono chiedere che il parere sia reso con il voto del rappresentante di una o più delle Assemblee di comunità linguistica. Decorso tale termine, il Presidente invia al Consiglio delle autonomie locali la richiesta di parere.

2. Fuori dei casi di cui al comma 1, almeno tre consiglieri possono proporre al Presidente del Consiglio, prima dell'inizio della discussione in Commissione di un progetto di legge, di acquisire il parere del Consiglio delle autonomie locali sul progetto medesimo, specificando se il parere debba essere reso con il voto del rappresentante di una o più delle Assemblee di comunità linguistica. Il parere viene richiesto dal Presidente del Consiglio, salvo che la Commissione consiliare, a maggioranza dei voti rappresentati dai componenti la Commissione ed entro cinque giorni dalla proposta, si pronunci in senso contrario.

3. I pareri cui ai commi 1 e 2 devono essere comunicati al Presidente del Consiglio entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali si può prescindere dal parere stesso. Il termine può essere ridotto

4. Qualora la Commissione consiliare referente abbia apportato modifiche ad un atto sul quale si sia espresso il Consiglio delle autonomie locali, il Presidente del Consiglio trasmette il testo licenziato dalla Commissione al Consiglio stesso. Le eventuali osservazioni pervenute sono distribuite ai Consiglieri e comunicate alla Giunta regionale.

5. Il Consiglio delle Autonomie locali può esprimere di propria iniziativa, **ovvero su richiesta delle Commissioni consiliari**, osservazioni su qualsiasi progetto di legge di interesse per le autonomie locali presentato in Consiglio regionale. Le osservazioni sono allegate alla relazione della Commissione.

6. Qualora la Commissione debba procedere all'esame di un progetto di legge o di altri atti sui quali si sia espresso il Consiglio delle autonomie locali, il Presidente della Commissione invita ad una audizione il Presidente del Consiglio medesimo, che può a tal fine delegare un altro componente dell'Ufficio di Presidenza, per illustrare la posizione dell'organo rappresentativo del sistema delle autonomie locali.

dal Presidente del Consiglio per motivate ragioni di urgenza; può altresì essere prorogato su richiesta motivata del Presidente del Consiglio delle autonomie locali fino ad un massimo di cinque giorni supplementari. Il parere è allegato alla relazione per l'Assemblea.

4. Identico

5. Il Consiglio delle Autonomie locali può esprimere di propria iniziativa osservazioni su qualsiasi progetto di legge di interesse per le autonomie locali presentato in Consiglio regionale. Le osservazioni sono allegate alla relazione della Commissione.

6. Identico